

Previdenza complementare tra sostenibilità finanziaria e adeguatezza

Giuseppe Rocco

Napoli, 29 giugno 2023





Indice

- **Il ciclo evolutivo delle riforme**
- **L'architettura dei pilastri**
- **Come funziona la previdenza complementare**
- **Pubblico impiego e previdenza complementare**
- **I ragionamenti in corso**

Il ciclo delle riforme

Il nostro sistema pensionistico si caratterizza dagli anni Novanta per un accentuato ed intenso processo di riforma con una frequente serie di interventi correttivi nel tentativo di contemperare le esigenze di:

- **Sostenibilità finanziaria**
- **Adeguatezza delle prestazioni**

I metodi di finanziamento dei sistemi pensionistici

- **Ripartizione:** i contributi dei lavoratori in attività finanziano il pagamento delle pensioni (*pay as you go system*). Il principio è quello della **solidarietà generazionale**.
- **Capitalizzazione:** i contributi versati dal singolo lavoratore vengono investiti in un conto individuale e investiti. La prestazione al momento del pensionamento dipenderà dal montante accumulato durante il corso della vita lavorativa e dai coefficienti di trasformazione in rendita. La logica è di **tipo individualista**.


I tratti demografici dell'Italia

L'Italia attraversa una prolungata fase di «**inverno demografico**»:

- la **speranza di vita** alla nascita nel 2022 è pari 82,6 anni (80,5 anni gli uomini, 84,6 anni per le donne);
- Il **tasso di natalità** è 1,24 figli per donna

FIGURA 1. NASCITE, DECESSI E SALDO NATURALE.

Valori in migliaia. Anni 2008 – 2022



Fonte: Istat, Ricostruzione bilancio demografico (2008-2018); Bilancio demografico (2019-2022). Per il 2022 dati provvisori


Fonte: Istat 2023

Andamento spesa pensionistica (1)

- Negli anni 2019-2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta con un picco in corrispondenza del 2020 (forte contrazione PIL emergenza sanitaria e misure decreto-legge n. 4/2019 tra cui la c.d. “Quota 100”).
- Nel biennio 2023-2024 la spesa torna ad aumentare e si attesta su valori pari a circa il 16,1 per cento del PIL anche per effetto dell’inflazione.

Andamento spesa pensionistica (2)

FIGURA R1: SPESA PUBBLICA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL



Note: Lo scenario EPC-WGA Baseline recepisce, nel breve periodo, le previsioni del quadro tendenziale del Programma di Stabilità 2023.

Fonte: Modello di Previsione di Lungo Periodo della Ragioneria Generale dello Stato.

Fonte: Def 2023

- Nel decennio seguente, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL accelera passando dal livello del 16,1 per cento del 2026 al picco del 17,4 per cento del 2036.
- La spesa in rapporto al PIL rimane su valori simili fino al 2040 prima di iniziare a diminuire e raggiungere il 15,8 nel 2050. Nella fase finale del periodo di proiezione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente per poi stabilizzarsi al 13,9 per cento nel 2060 e al 13,8 per cento, nel 2070.

Invecchiamento e rischio salute

L'invecchiamento della popolazione determina anche effetti sul sistema sanitario con un tendenziale **incremento delle malattie cronicodegenerative** con la necessità di:

- coprirsi dal **rischio salute**:
- soddisfare i bisogni di cura conseguenti alla **perdita dell'autosufficienza** nell'età avanzata.

Al fianco del Servizio Sanitario Nazionale, che si basa sul criterio della universalità delle prestazioni, assumono a tal rilievo sempre più rilevanza i **fondi sanitari** previsti dalla contrattazione collettiva (p.es MetaSalute, Sanimoda, Faschim).

Le linee guida delle riforme previdenziali

1. Introduzione **metodo di calcolo contributivo**;
2. Innalzamento **età pensionamento**;
3. **Previdenza complementare**

La architettura dei pilastri

La adeguatezza del futuro tenore di vita in quiescenza dipenderà dal «**combinato disposto**» della **previdenza di base** e della **previdenza complementare**, i «pilastri» di una «**longevità serena**» .



Le differenze tra pilastri

	Primo	Secondo	Terzo
	Inps, Casse previdenza	<ul style="list-style-type: none">• Fondi pensione negoziali• Fondi pensione preesistenti• Fondi pensione aperti ad adesione collettiva	<ul style="list-style-type: none">• Fondi pensione aperto ad adesione individuale• Piani individuali di previdenza• PEPP
Natura adesione	Obbligatoria	Volontaria	Volontaria
Modalità finanziamento	Ripartizione	Capitalizzazione	Capitalizzazione

Le funzioni dei fondi pensione

- **Integrare** le **prestazioni pensionistiche** erogate dagli Enti di previdenza obbligatoria;
- **Diversificare il rischio previdenziale;**
- Strumento di **welfare aziendale;**
- **Investitori istituzionali.**

Gli attori della previdenza complementare

- Fondi pensione negoziali (settoriali, aziendali, territoriali);
- Fondi pensione preesistenti;
- Fondi pensione aperti;
- Piani individuali di previdenza;
- Pan-European Personal Pension Product (PEPP).

Da cosa dipende la pensione complementare

Nel nostro sistema il regime ordinario è quello della contribuzione definita in cui la futura integrazione pensionistica dipenderà:

- dagli **importi versati nel tempo** alla forma pensionistica complementare;
- dalla **durata del periodo di contribuzione** (più anni = più contributi);
- dai **costi sostenuti** durante la partecipazione alla forma pensionistica;
- dai **rendimenti** (al netto della tassazione) ottenuti con l'investimento sui mercati finanziari di quanto versato.

Al momento del pensionamento, la **posizione individuale** verrà **trasformata in una rendita** che costituirà la pensione complementare, sulla base di un coefficiente che tiene conto della vita attesa.

Le fasi di funzionamento (1)

- **Contribuzione:** versamento da parte **dell'aderente** e, in caso di adesione collettiva, dal **contributo datoriale** e da una **quota parte o tutto il trattamento di fine rapporto**. La misura del versamento è stabilita dalla contrattazione collettiva così come la misura del contributo datoriale.
- Il lavoratore di prima occupazione antecedente al 29/4/93 può versare il 50 per cento del tfr, se la data di prima occupazione è successiva va versato il 100 per cento.
- La Legge concorrenza del 2017 ha previsto però come gli accordi collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

Le fasi di funzionamento (2)

- **Adesione contrattuale:** modalità di adesione a previdenza complementare che deriva da una previsione inserita nel Contratto collettivo Nazionale di Lavoro che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo pensione contrattuale di riferimento; il versamento iscrive in modo automatico il lavoratore al fondo.
- Il lavoratore valuterà se integrare le somme versate con il proprio contributo (in questo caso si acquisisce anche il versamento di un ulteriore contributo da parte del datore di lavoro e, se previsto, il versamento del TFR).

Le fasi di funzionamento (3)

Fondi pensione negoziali – Posizioni in essere aperte mediante adesione contrattuale

(dati di fine anno; flussi annuali per nuove adesioni)

	2021	2022	Var % 2021/2022
Numero fondi con adesioni contrattuali	13	14	
Posizioni in essere	1.985.659	2.304.685	16,1
di cui: aperte con adesione contrattuale	1.360.559	1.583.262	16,4
- <i>alimentate da soli contributi contrattuali</i>	<i>815.960</i>	<i>913.651</i>	<i>12,0</i>
- <i>alimentate da contributi contrattuali e/o altri contributi</i>	<i>81.951</i>	<i>85.328</i>	<i>4,1</i>
- <i>non alimentate da contributi</i>	<i>462.648</i>	<i>566.283</i>	<i>22,4</i>
Nuove adesioni	251.089	378.511	50,7
di cui: aperte con adesione contrattuale	213.352	250.600	17,5

Fonte: Relazione annuale Covip per il 2022, giugno 2023

Le fasi di funzionamento (4)

- Il **silenzio assenso**: il lavoratore dipendente del settore privato di prima assunzione dispone di diverse opzioni riguardo alla destinazione delle quote maturande di Trattamento di Fine Rapporto (TFR):
 1. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con **modalità tacita**;
 2. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con **modalità esplicita**;
 3. **mantenere il regime del TFR** di cui all'art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l'azienda di appartenenza nel caso quest'ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell'ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l'Inps.

Le fasi di funzionamento (5)

TFR generato nel sistema produttivo – Modalità di utilizzo

(flussi annuali; importi in milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	Totale 2007-2022
Previdenza complementare	6.016	6.322	6.538	6.961	7.300	89.427
Fondo di Tesoreria	5.895	6.062	5.802	6.083	6.205	92.445
Accantonamento in azienda	15.047	15.116	14.258	15.977	16.898	225.134
Totale generale	26.958	27.500	26.598	29.020	30.403	407.006

Il TFR accantonato in azienda è comprensivo della quota di rivalutazione dello *stock* accumulato.

Fonti: INPS, *Bilanci preventivi e consuntivi*, anni vari; ISTAT, *Conti nazionali*, anni vari.

Fonte: Relazione annuale Covip per il 2022, giugno 2023

Le fasi di funzionamento (6)

- **L'investimento previdenziale:** i fondi pensione prevedono la possibilità di investire la propria posizione in uno o più comparti (garantiti, monetari, obbligazionari, azionari) e sono a volte dotati di meccanismi automatici di tipo *life cycle* che consentono una diversificazione temporale in rapporto alla distanza dal pensionamento.
- **Anticipazioni:** è possibile accedere durante il periodo di partecipazione ad una forma pensionistica complementare all'istituto delle anticipazioni. Tale facoltà è ammessa:
 1. in ogni momento e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell'iscritto, del coniuge e dei figli;
 2. decorsi otto anni dall'iscrizione e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
 3. decorsi otto anni dall'iscrizione e fino a un massimo del 30 per cento, per altre esigenze dell'iscritto.

Le fasi di funzionamento (6)

- **Riscatti:** si ha riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale) per eventi quali l'inoccupazione per periodi compresi fra 12 e 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il riscatto totale della posizione individuale è ammesso in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
- **Decesso dell'aderente:** in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche complementari collettive, mentre nelle forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale al momento non ancora adottato. il diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. "iure proprio").

Le fasi di funzionamento (7)

- **RITA**: Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I requisiti sono:
 - cessazione dell'attività lavorativa;
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Le fasi di funzionamento (8)

Oppure, in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro stato membro).

Le fasi di funzionamento (9)

- **Portabilità posizione:** è possibile, dopo due anni di adesione. Se si sia aderito su base collettiva e si cambi lavoro è possibile poi trasferirsi alla nuova forma pensionistica complementare alla quale si accede in relazione alla nuova attività anche prima dei due anni previsti dalla legge.
- **Prestazione finale:** la prestazione finale può essere percepita dall'iscritto in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea). Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Per i "vecchi iscritti" è possibile l'erogazione in capitale dell'intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Le fasi di funzionamento (10)

- **Intangibilità posizione individuale** la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso. Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli. La Autorità di Vigilanza chiarisce poi come la cessione in garanzia del tfr non può considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire a previdenza complementare e di conferirvi il tfr sia in forma esplicita che tacita.

I fondi pensione del pubblico impiego (1)

- Per i **dipendenti pubblici cd contrattualizzati** al momento sono attivi due fondi pensione:
 1. **Espero**, rivolto al comparto della scuola
 2. **Perseo Sirio**, destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli EPNE, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, delle Federazioni Sportive, del Coni.
- I dipendenti pubblici residenti poi in regioni dove sono presenti **fondi pensione territoriali** (Laborfonds in Trentino Alto Adige e Fondemain in Valle d'Aosta) possono poi aderirvi su base collettiva.
- Il dipendente pubblico può ancora aderire su base individuale a fondi pensione aperti e a piani individuali di previdenza di matrice assicurativa.

I fondi pensione del pubblico impiego (2)

- I fondi pensione del pubblico impiego funzionano secondo lo schema di cui al Dlgs 124/93 con la significativa **differenza** rispetto a quanto previsto dal dlgs 252/2005 in materia di **prestazioni** con la differenza ancora presente tra **pensione integrativa di vecchiaia e di anzianità**, con riguardo al profilo delle anticipazioni secondo un meccanismo simil tfr (non si prevede per esempio la casistica delle anticipazioni per qualsiasi esigenza al 30 per cento), con la previsione ancora del precedente **limite temporale di 3 anni in materia di portabilità della posizione individuale**.
- Per i fondi pensione del pubblico impiego la contrattazione collettiva ha di recente introdotto, con particolare riferimento a Perseo Sirio, il **silenzio assenso**, al quale si aggiunge il diritto di recesso da parte del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio per il 2018, che trova applicazione per tutti i neoassunti, a decorrere dal 2 gennaio 2019.

I fondi pensione del pubblico impiego (3)

- **Dal 1° gennaio 2018**, il **trattamento fiscale** dei contributi e delle prestazioni dei fondi pensione per i dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato è **allineato a quello del settore privato** (disciplinato, quindi, dal decreto legislativo 252/2005).
- Ai montanti accumulati fino a tale data si applica la previgente normativa. Per effetto della sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019 della Corte Costituzionale, con riferimento al riscatto volontario per i montanti maturati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2017, trova applicazione anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il regime di tassazione previsto per i lavoratori del settore privato.

I ragionamenti in corso (1)

- È stato avviato un percorso di confronto tra Governo e Sindacati per progettare, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e in un orizzonte di legislatura, un nuovo intervento di riordino. I punti oggetto di particolare attenzione sono:
 1. la possibilità di introdurre **una pensione contributiva per i giovani**;
 2. nuove **misure di flessibilità in uscita** selettive con attenzione ai lavori gravosi e alle donne;
 3. la **separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale**;
 4. un **rilancio della previdenza complementare** .

I ragionamenti in corso (2)

- Si ragiona in particolare su:
 1. opportunità di prevedere una **nuova finestra** a valenza generale di **silenzio assenso** con modifiche rispetto all'impianto attuale (es. utilizzo adesioni on line);
 2. una **campagna di educazione previdenziale**;
 3. **modifiche migliorative** della attuale **disciplina fiscale** anche in linea con quello che accade in altri Paesi europei (il riferimento puntuale è alla tassazione dei rendimenti e a eventuali misure ancor più agevolative per i giovani) anche nell'ambito della delega fiscale.